



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## ***Osservatorio Giurisprudenziale***

*Nota di Approfondimento del 23 giugno 2026*

**IL TERMINE DI DECADENZA EX ART. 40,  
COMMA 10, C.C.I.I.: LA “PRIMA UDIENZA” È  
QUELLA FISSATA, ANCHE SE MERAMENTE  
RINVIATA**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I  
ORDINANZA N. 19789/2026  
DEP. 14 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa

# Il termine di decadenza ex art. 40, comma 10, c.c.i.i.: la “prima udienza” è quella fissata, anche se meramente rinviata

*Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789 (ud. 15 aprile 2026)*

## 1. Il caso di specie

La vicenda trae origine dal ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di C. S.r.l., presentato dall'AdER e fissato per l'udienza del 22 marzo 2023.

Il giorno precedente, 21 marzo 2023, la società debitrice depositò una domanda di concordato preventivo, all'epoca in forma prenotativa ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i. L'udienza del 22 marzo si tenne regolarmente nel contraddittorio delle parti, ma il tribunale si limitò a verificare le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, c.c.i.i. per la trattazione prioritaria della domanda concordataria, rinviando la decisione sul ricorso di AdER.

Il concordato venne in un primo momento ammesso, ma il relativo decreto fu successivamente revocato ai sensi dell'art. 106 c.c.i.i. Il Tribunale di Verona, prima di provvedere sul ricorso di AdER, convocò nuovamente la debitrice, la quale si presentò all'udienza avendo depositato, il giorno precedente, una nuova domanda di concordato preventivo. Il tribunale la dichiarò inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 40, comma 10, c.c.i.i., ritenendo spirato il termine “entro la prima udienza”, individuata in quella del 22 marzo 2023, e dichiarò aperta la liquidazione giudiziale.

Il reclamo di ex art. 51 c.c.i.i. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Venezia. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.

## 2. La decisione della Corte e il principio di diritto

Il primo motivo contestava l'individuazione, quale “prima udienza” rilevante ex art. 40, comma 10, c.c.i.i., dell'udienza del 22 marzo 2023, sostenendo che il termine decadenziale decorresse soltanto dalla prima udienza in cui il ricorso del creditore fosse effettivamente discusso nel merito, e non da un'udienza meramente “rinviata”.

La Corte respinge la tesi, ritenuta in contrasto con il dato letterale della norma, e afferma il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell'art. 40, comma 10, c.c.i.i. (anche nel testo previgente rispetto alla riforma apportata dall'art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024), la “prima udienza” – rilevante ai fini dell'individuazione del termine entro cui, “a pena di decadenza”, il debitore può presentare una domanda di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi e dell'insolvenza – è l'udienza regolarmente fissata ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.c.i.i., anche se a tale udienza il giudice si sia limitato a disporre un rinvio».

## 3. La ratio decidendi: l'interpretazione letterale (la “prima udienza” come termine rigido a tutela della tempestività del debitore)

La Corte muove dal dato testuale: il riferimento alla «prima udienza» è, già nel testo previgente, “chiaro e incondizionato”, e la riforma del 2024 (art. 12 d.lgs. n. 136 del 2024), nell'aggiungere la precisazione “fissata ai sensi dell'art. 41”, si limita a esplicitare un significato già desumibile in via interpretativa, senza mutarlo. Sul piano sistematico, la rigidità del termine decadenziale è coerente con il principio per cui l'iniziativa del debitore, per essere rispettosa del dovere di tempestività (art. 2086, comma 2, c.c.; art. 4, comma 1, lett. b, c.c.i.i.), dovrebbe normalmente precedere quella dei creditori; la fissazione di un termine finale opera, dunque, come contrappeso alla (pur riconosciuta) priorità della domanda del debitore quando questa sia una reazione alla più tempestiva azione di un creditore.

La Corte esclude, inoltre, che la soluzione determini un'irragionevole disparità rispetto al simmetrico termine previsto dall'art. 40, comma 9, c.c.i.i. per l'ipotesi inversa (ricorso del creditore depositato in pendenza della domanda del debitore), il quale consente al creditore di agire «fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione». Le due situazioni non sono comparabili perché:

1. nel caso dell'art. 40, comma 9, il ricorso del creditore depositato per ultimo non acquista priorità e può essere accolto solo dopo il rigetto della domanda del debitore;
2. nel caso dell'art. 40, comma 10, la domanda del debitore presentata per ultima, se ammissibile, determinerebbe invece un'inversione dell'ordine di decisione rispetto al ricorso del creditore già pendente – inversione che il legislatore ha inteso circoscrivere nel tempo mediante il termine perentorio.

## 4. Prospettive per il professionista



Per il professionista che assiste il debitore in crisi: quando penda un ricorso di terzi per l'apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi va depositata, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata per la trattazione di quel ricorso, indipendentemente dal fatto che in quella sede il giudice si limiti a un rinvio. Il termine non si "riapre" in caso di successiva revoca dell'ammissione: una nuova domanda presentata dopo quell'udienza - come nel caso di specie, a seguito della revoca ex art. 106 c.c.i.i. - è irrimediabilmente tardiva.

Per il professionista che assiste il creditore istante: la pronuncia consolida un argine temporale rigido alle iniziative "di rincalzo" del debitore, riducendo il rischio di reiterate domande concordatarie dilatorie nello stesso procedimento unitario una volta superata la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 c.c.i.i.

## 5. Concludendo (la continuità con il testo riformato):

L'intervento dell'art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024, che ha precisato il riferimento alla "prima udienza" aggiungendo "fissata ai sensi dell'art. 41", viene qualificato dalla Corte come mera esplicitazione di un significato già ricavabile in via interpretativa dal testo previgente. Il principio di diritto qui affermato conserva pertanto piena validità anche nel regime riformato.

